

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

La legge n. 3 del 2006 riconosce solennemente negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità, una componente essenziale della società regionale. Disciplina quindi le iniziative che la Regione si impegna a mettere in atto per sostenere gli emiliano-romagnoli nel mondo.

Si prevedono innanzitutto tre tipologie di destinatari degli interventi:

A) EMILIANO-ROMAGNOLI ALL'ESTERO

I destinatari di tali azioni sono gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti; il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, deve però essere superiore a due anni, salvo il caso di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione.

Le attività poste in essere dalla Regione comprendono:

1. interventi di formazione ed informazione finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali;
2. interventi volti a sviluppare relazioni economiche con i Paesi di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché a sostenere iniziative ed attività di carattere socio-economico delle comunità emiliano-romagnole;
3. iniziative promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo;
4. interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in regione ed emigrati;
5. iniziative tese a favorire l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;
6. attività di sostegno a coloro che versino in stato di indigenza;
7. attività divulgative sulla legislazione regionale e nazionale in materie di interesse degli emigrati.

B) ITALIANI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN EMILIA-ROMAGNA

I destinatari di tali interventi sono i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune della regione. A loro beneficio la regione può esercitare attività di supporto per lo

sviluppo di un'attività imprenditoriale, nonché assistenza e tutoraggio in tema di formazione professionale e politica per la casa.

A favore di coloro che versano in condizioni di accertata indigenza la regione provvede al concorso nelle spese di viaggio, trasporto delle masserizie e traslazione di salme in Emilia-Romagna. Emanando a tal fine apposite direttive ai Comuni – cui è rimesso il compito di provvedere alla raccolta e all'istruttoria delle richieste di finanziamento – definendo con proprio atto l'entità delle somme che ciascun Comune deve corrispondere ai soggetti richiedenti.

C) ENTI LOCALI DELLA REGIONE E ASSOCIAZIONI IN REGIONE E ALL'ESTERO CHE OPERANO NEL SETTORE DELL'EMIGRAZIONE.

In particolare, l'art. 6 prevede l'istituzione presso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo (organo disciplinato dal successivo Titolo III) di un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei paesi ospitanti, che abbiano uno Statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività. A favore di tali soggetti la Regione eroga contributi economici, per finanziarne le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo ed assistenziale.

Per il finanziamento di attività di tale natura, la Regione eroga contributi finanziari anche agli Enti locali e alle associazioni di volontariato che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione.

Si prevede infine la possibilità per la Giunta regionale di realizzare “**interventi straordinari**” di tipo umanitario e sociale a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, qualora si verificano calamità, conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o politiche nei paesi ospitanti.

Per la programmazione degli interventi ordinari e la definizione dell'accesso ai relativi benefici, l'art. 9 prevede un apposito **Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero**, approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta.

La seconda parte della legge è dedicata alla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, organo consultivo e strumento di iniziativa della Giunta regionale. Essa esercita una vasta gamma di funzioni, tra cui le più importanti sono:

- a) formulazione di pareri e proposte alla Giunta in relazione al Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero;
- b) promozione di attività di studio, ricerca e indagine su materie riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo e sul fenomeno migratorio;
- c) tenuta dell'elenco delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli nel mondo.

L'art. 11 disciplina in modo dettagliato la composizione della Consulta, che è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni

legislatura e dura in carica fino alla scadenza dell'Assemblea legislativa. Essa è formata dal Presidente, nominato dalla Giunta Regionale, e da 52 componenti, nominati in varia misura dalle associazioni di volontariato attive nel settore dell'emigrazione, dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, dalle Province, dai Comuni, dall'Unioncamere, dalle Università della Regione, dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARSTUD), dall'Ufficio scolastico regionale.

La Consulta si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria qualora lo richiedano la maggioranza dei suoi componenti, il Comitato esecutivo o la Giunta regionale.

Sulla base del proprio regolamento interno, essa elegge nella prima seduta di insediamento il Comitato esecutivo – composto dal Presidente e da sei altri sei membri – cui spettano compiti di ausilio allo stesso Presidente per la realizzazione del programma di interventi, nonché compiti di consulenza alla Giunta per l'elaborazione del Piano triennale e di altri provvedimenti concernenti l'applicazione della legge.

I membri della Consulta (denominati "Consultori") nominati dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero sono qualificati come referenti della Regione nell'area geografica individuata dalla Consulta e svolgono principalmente il compito di mantenere i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero.

L'art. 18, infine, prevede che la Giunta regionale presenti con cadenza triennale alla Commissione assembleare competente, contestualmente all'approvazione del Piano triennale, una relazione contenente informazioni documentate sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, nonché sul funzionamento e sulle iniziative promosse dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.